

Statuto del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1949

RS 0.192.030; RU 1963 797

I

Emendamento dell'articolo 26

Rappresentanti del Montenegro all'Assemblea parlamentare

Approvato dal Comitato dei Ministri il 9 maggio 2007 e dall'Assemblea parlamentare il 17 aprile 2007 in applicazione dell'articolo 41 (d).

Entrato in vigore per la Svizzera l'11 maggio 2007.

II

Il testo emendato dell'articolo 26 ha il seguente tenore:

Traduzione¹Art. 26²

I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi:

Albania	4	«ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»	3
Andorra	2	Malta	3
Armenia	4	Moldova	5
Austria	6	Monaco	2
Azerbaijan	6	Montenegro	3
Belgio	7	Norvegia	5
Bosnia ed Erzegovina	5	Paesi Bassi	7
Bulgaria	6	Polonia	12
Ceca, Repubblica	7	Portogallo	7
Cipro	3	Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord	18
Croazia	5	Romania	10
Danimarca	5	Russia	18
Estonia	3	San Marino	2
Finlandia	5	Serbia	7
Francia	18	Slovacchia	5
Georgia	5	Slovenia	3
Germania	18	Spagna	12
Grecia	7	Svezia	6
Irlanda	4	Svizzera	6
Islanda	3	Turchia	12
Italia	18	Ucraina	12
Lettonia	3	Ungheria	7
Liechtenstein	2		
Lituania	4		
Lussemburgo	3		

III

Campo d'applicazione il 5 giugno 2007, complemento³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Montenegro	11 maggio 2007 A	11 maggio 2007

¹ Dal testo originale francese (RO 2007 3730).

² Sostituisce il testo emendato dell'art. 26 in RU 2007 423.

³ Completa quelli in RS 0.192.030

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).